



Comune di Malborghetto-Valbruna

Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

ANNO 2014
N. 61 del Reg. Delibere

OGGETTO: ATTUAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI SECONDO IL MODELLO C.D. "IN HOUSE PROVIDING" MEDIANTE LA SOCIETÀ NET S.P.A. CON ASSUNZIONE DI UNA PARTECIPAZIONE DI MINORANZA NELLA SOCIETÀ MEDESIMA.

L'anno **2014**, il giorno **27** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **20:00**, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno regolarmente notificato ai signori consiglieri, nella sala consigliare si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Componente		Presente/Assente
Preschern Boris	Sindaco	Presente
Piussi Marisa	Consigliere	Presente
Vuerich Alessandro	Consigliere	Presente
Buzzi Alessandro	Consigliere	Presente
Liuzzo Giovanna	Consigliere	Presente
Spadera Vincenzo	Consigliere	Presente
Della Mea Manuel	Consigliere	Presente
Preschern Raffaella	Consigliere	Presente
Wedam Walter	Consigliere	Presente
Di Vora Dario	Consigliere	Presente
Carlet Delia	Consigliere	Presente
Jannach Karin	Consigliere	Presente
Bellina Gianluca	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario Dr.ssa Angelica Anna Rocco.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Preschern Boris nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Malborghetto, lì 11 novembre 2014

IL TITOLARE DELLA P.O.
P.I. ED. FRANCESCO MAINO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Malborghetto, lì 11 novembre 2014

IL TITOLARE DELLA P.O.
RAG. PATRIZIA VUERICH

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria precedente delibera n. 52 del 27 novembre 2009 con la quale il Comune di Malborghetto-Valbruna, unitamente ad altri Comuni del comprensorio della Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Valcanale, ha delegato a quest'ultima la gestione del servizio di raccolta, trasporto, smaltimento, recupero dei rifiuti urbani ed assimilati e delle attività connesse, per il periodo 1° gennaio 2010/31 dicembre 2014;

CONSIDERATO che a seguito della non rinnovata disponibilità della predetta la Comunità Montana a gestire il servizio in parola su delega dei Comuni per il periodo successivo alla scadenza di cui sopra, questo Comune deve provvedere alla scelta della modalità di gestione del servizio medesimo;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 (c.d. Testo unico ambientale) ed in particolare:

- l'art. 199 secondo cui spetta alle Regioni predisporre idonei Piani regionali di gestione dei rifiuti;
- l'art. 200 che assegna alle Regioni l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali all'interno dei quali organizzare i servizi di gestione dei rifiuti;
- l'art. 201 che prevede la costituzione da parte delle Regioni di apposite Autorità d'Ambito preposte all'organizzazione, affidamento e controllo dei servizi di specie;
- l'art. 202 che stabilisce l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani da parte dell'Autorità d'ambito mediante gara;

VISTO l'art. 2, comma 186-bis della L. 191/2009 che ha disposto la soppressione delle Autorità d'Ambito e stabilito che le regioni attribuiscano con legge propria le funzioni già esercitate dalle Autorità medesime nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;

VISTO l'art. 3-bis del DL 138/2011 che, con riferimento all'organizzazione per ambiti o bacini dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, ne prefigura l'individuazione da parte delle Regioni in corrispondenza ai rispettivi territori provinciali, salvo motivata adozione di criteri diversi;

ATTESO che la Regione Friuli V.G. ha delineato al comma 51 dell'art. 3 della LR 11/2011 (solo provvisoriamente fino al 31/12/2011, termine poi prorogato al 31/12/2012 dal comma 52 dell'art. 5 della L.R. 18/2011 e poi indefinitivamente prorogato dall'art. 3 comma 25 L.R. 14/2012) un unico ambito territoriale regionale (operante ai fini della libera circolazione dei rifiuti) ma non ha elaborato alcuna disciplina in materia di organizzazione del servizio e costituzione delle Autorità di governo dell'ambito stesso e delle modalità di esercizio delle relative funzioni; ne consegue che l'impianto organizzativo previsto dal D.Lgs. 152/2006 come innanzi delineato ed in particolare l'art. 202 (previsione di gara per il servizio se costituita l'Autorità d'Ambito) risulta, pertanto, inattuabile nella fattispecie concreta a causa della mancata costituzione della citata Autorità;

VISTO l'art 3, comma 25 della LR n. 14/2012, come da ultimo modificato dall'art. 3, comma 18 della LR 15/2014, che prevede che "sulla base delle deliberazioni degli enti locali interessati ... nei casi di forme di cooperazione tra enti locali per la gestione diretta e in house dei servizi pubblici relativi ai rifiuti urbani ... l'ambito territoriale unico di cui all'art. 3, comma 51 della LR 11/2011, che viene confermato anche oltre il 31/12/2014, risulta articolato in zone funzionali corrispondenti alle predette forme di cooperazione";

VISTO il nuovo "Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani" di cui al D.P.Regione 31/12/2012 n. 0278/Pres.;

RILEVATO che l'art. 198, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che i Comuni continuano la gestione dei rifiuti - nelle forme previste di cui all'art. 113, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 - fino a che non inizi l'attività del soggetto aggiudicatario della futura gara con cui la costituenda Autorità d'ambito affiderà il servizio di gestione integrata dei rifiuti;

VISTO l'art. 14, comma 27, lettera f) del DL 78/2010, come sostituito dall'art. 19, comma 1 del D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, che individua espressamente tra le funzioni fondamentali dei Comuni l'"organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi";

ATTESO che le innovazioni normative in materia di organizzazione ed affidamento dei servizi pubblici locali (economici) introdotte dall'art. 23-bis del DL 112/2008 sono state abrogate dall'esito referendario del 12 e 13 giugno 2011 ed altresì le successive disposizioni di cui all'art. 4 del DL 138/2011 sono state dichiarate illegittime dalla Sentenza n. 199/2012 della Corte costituzionale; attualmente pertanto, in merito all'affidamento del servizio, in attesa del completamento del disegno previsto dall'art. 202 del D. Lgs 152/2006, risultano sostanzialmente operativi i principi europei in materia di affidamento dei servizi pubblici a rilevanza economica e le residue disposizioni ancora vigenti dell'art. 113 del D.Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO che il ricorso alla gara per l'affidamento del servizio presenta le seguenti caratteristiche:

- rigidità della forma di raccolta che deve essere definita preventivamente nel capitolato;
- possibilità di ottenere dei prezzi più favorevoli derivanti da forti ribassi d'asta ma anche dei rischi sulla qualità del servizio derivanti da offerte vicine all'anomalia;

- difficoltà per il Comune di continuare a sperimentare i diversi modelli di raccolta differenziata al fine di trovare quello più adatto alla comunità cittadina;

ATTESO che NET SpA è società pubblica specializzata nella gestione del servizio di igiene urbana e ambientale che svolge nelle forme dell'in house per conto dei numerosi Enti Pubblici Territoriali della Provincia di Udine, ambito nel quale costituisce il principale operatore di settore, dopo l'avvenuta incorporazione, nel 2011, di CSR SpA, analoga società di settore operante nella Bassa Friulana;

RILEVATO che il ricorso al modello di gestione in-house providing del servizio offerto da NET presenta le seguenti caratteristiche:

- garantisce una gestione flessibile dei servizi relativi all'igiene urbana ed ambientale; tale gestione non deve essere fissata e bloccata in un capitolato valido per la durata del contratto e può essere variata in base alle esigenze del Comune ed in particolare della risposta dei cittadini alla raccolta differenziata, permettendo di sperimentarne la giusta modalità atta a massimizzarne i risultati;
- consente di beneficiare degli elevati standard qualitativi con cui Net svolge i servizi di igiene urbana e ambientale lungo tutta la filiera produttiva;
- prezzi di esercizio competitivi rispetto agli altri fornitori;
- Net dispone attualmente degli unici due impianti di trattamento rifiuti presenti in Provincia (impianto di Via Gonars a Udine e di San Giorgio di Nogaro) che attualmente garantiscono stabilità, continuità di servizio e prezzi congrui e soprattutto controllabili da parte del Comune, socio affidante;
- favorisce il mantenimento in NET di adeguati livelli produttivi tali da assicurare in capo alla stessa forti economie di scala sia nella raccolta che nello smaltimento. Tali condizioni consentono il contenimento dei costi operativi medi di raccolta, smaltimento e di gestione amministrativa;
- Net ha un know how specifico nella raccolta differenziata, permettendo di scegliere tra diversi modelli, dalla raccolta porta a porta spinta, a quella di prossimità;
- favorisce l'ottimizzazione dei percorsi di movimentazione dei rifiuti e quindi ne riduce l'impatto connesso alla loro lavorazione;
- assicura il mantenimento di un rapporto collaborativo tra gestore e territorio grazie all'esercizio del controllo analogo da parte dei soci affidanti sul gestore e la loro fattiva partecipazione ad un'offerta di servizi via via più estesa, qualificata ed efficace;

RITENUTO che prevalgono nettamente i vantaggi dell'affidamento in house del servizio rispetto all'effettuazione della gara pubblica;

VISTI gli elementi rilevanti dello Statuto di Net spa, di seguito richiamati:

- partecipazione pubblica pari al 100% del capitale e mai inferiore;
- preventiva autorizzazione assembleare per l'assunzione di partecipazioni rilevanti;
- voto favorevole di almeno il 70% del capitale nei casi di disposizione su azienda o ramo d'azienda di valore elevato nonché di operazioni su impianti rilevanti presenti nel territorio degli enti soci;
- adozione del voto di lista per la nomina dei Consiglieri;
- previsione di maggioranze qualificate di consiglio per interventi su partecipazioni e contratti rilevanti;
- rispetto dei requisiti dell' "in house providing" con particolare riferimento alle modalità di esercizio del controllo analogo in termini di consultazione e partecipazione degli enti

affidanti, oltre alla facoltà di chiedere la convocazione dell'assemblea;

DATO ATTO che Net risponde pienamente ai tre requisiti fondamentali stabiliti dalla disciplina comunitaria per la gestione in-house del servizio in parola in quanto:

- è società a capitale interamente e stabilmente pubblico;
- svolge la parte più rilevante della propria attività nei confronti degli Enti pubblici soci;
- è dotata di strumenti idonei, statutari e convenzionali, ad assicurare l'esercizio di un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici;

VISTI gli elementi rilevanti che contraddistinguono la vigente convenzione tra gli enti affidanti i servizi a NET in tema di esercizio del controllo analogo, di seguito richiamati:

- o istituzione di un Comitato di coordinamento che raccordi gli Enti locali affidanti rispetto alla società con particolare riferimento a CdA, dirigenti e Collegio sindacale; previsione di specifiche modalità di partecipazione e controllo degli Enti locali affidanti, tramite il suddetto comitato:
 - sugli aspetti programmatori, operativi e strategici dell'attività;
 - sulla negoziazione legata all'evoluzione di tariffe e corrispettivi;
 - sulla verifica delle attività realizzate e dei risultati raggiunti;
 - o possibilità di assumere informazioni, tramite il suddetto comitato, su investimenti, piani e programmi aziendali e in genere sull'andamento della società;
 - o possibilità di ottenere convocazione dell'assemblea su richiesta del comitato di coordinamento, in particolare nel caso di irregolarità compiute dal CdA (come da art. 19 dello Statuto di Net spa);

DATO ATTO della necessità di consentire la successiva adesione alla suddetta Convenzione di controllo analogo anche ad ulteriori Enti Pubblici Territoriali che in futuro fossero interessati a far parte della compagine sociale di Net al fine di poter anch'essi operare l'affidamento in house alla società medesima del servizio di gestione dei rifiuti;

VALUTATI gli elementi fondamentali del modello organizzativo di servizio in house fornito da Net quali risultano dalla nota trasmessa da Net spa in data 10.11.2014, assunta al prot. com.le in data 11.11.2014 al n. 0006203, depositata agli atti ancorché non materialmente allegata al presente provvedimento, con riferimento alle modalità di espletamento del servizio stesso, alle garanzie ambientali, alla determinazione di prezzi e tariffe e quindi della complessiva rispondenza funzionale e convenienza economica del modello medesimo;

CONSIDERATO che l'offerta di Net in ragione dei costi di esercizio e della flessibilità nelle modalità di erogazione del servizio in relazione alle esigenze del territorio e dei suoi cittadini nonché alla luce della ragionevole limitazione alla durata temporale dell'affidamento, risulta ottimale rispetto alle esigenze del bacino interessato;

ATTESO che la possibilità di affidare il servizio di gestione dei rifiuti urbani a NET con la formula dell'in house presuppone che il Comune affidante sia parte della compagine sociale della società medesima;

PRESO ATTO che il Comune di Udine, allo scopo di favorire lo sviluppo di NET, deliberazione

giuntale 210 del 11 giugno 2013 e nota dirigenziale successiva, assunta al prot. com.le in data 28.10.2014 al n. 5866, si è reso disponibile a cedere una frazione delle azioni NET di sua proprietà pari a nr. 300 al valore di € 3,02 cadauna sulla base dei valori economici recentemente emersi nell'ambito dell'operazione di incorporazione di CSR spa;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 34, comma 20, del DL 179/2012 per i servizi pubblici locali di rilevanza economica l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione pubblicata sul sito internet dell'ente affidante che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e definisce i contenuti specifici del servizio;

RILEVATO che, con riferimento all'affidamento a Net spa del servizio di igiene urbana oggetto della presente delibera, la suddetta Relazione è stata pubblicata sul sito web del Comune di Malborghetto-Valbruna in data 11.11.2014 e ivi risulta tuttora;

DATO ATTO che, per tutto quanto innanzi riferito ed ai sensi dei commi 27 e segg. dell'art. 3 della L. 244/2007 e dell'art. 239 del D.Lgs 267/2000, la decisione del Comune di Malborghetto-Valbruna di assumere una stabile partecipazione in NET finalizzata all'espletamento del servizio di gestione dei rifiuti:

- risulta strettamente necessaria a garantire il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune medesimo posto che costituisce condizione indispensabile all'affidamento in house del servizio pubblico di interesse generale di cui trattasi;
- non comporta trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali del Comune;
- richiede il parere del Revisore;
- deve essere comunicata alla competente sezione della Corte dei Conti;

VISTO il parere favorevole reso dall'organo di revisione in data 12.11.2014 (assunta al prot. com.le in data 13.11.2014 al n. 0006260) ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 3), del D.Lgs. 267/2000 e succ, mod, ed int.;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/200 dal Responsabile del Servizio Tecnico e dal Responsabile del Servizio finanziario;

Visto l'art. 42, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 267/2000 e succ, mod, ed int.;

UDITI i seguenti interventi:

- **SINDACO:** ricorda che il 31 dicembre 2014 scade il contratto di appalto stipulato dalla Comunità Montana, la quale non ha più intenzione di gestire questa materia; l'amministrazione quindi, dovendo procedere da sola, ha cominciato a vagliare le varie ipotesi, partendo dalla premessa che il servizio attualmente garantito è insufficiente. L'intenzione dell'amministrazione quindi è stata quella di avere un servizio migliore ed a costi inferiori; sulla base di tale intenzione sono state instaurate delle vere e proprie trattative. La Net spa è apparsa il soggetto professionalmente più preparato, maggiormente strutturata dal punto di vista tecnico, che ha risposto con sollecitudine ai vari dubbi dell'amministrazione e che ha chiesto meno vincoli. L'altra società che si era proposta prevedeva un affidamento per 30 anni ed una quota di ingresso molto elevata, proposta che è stata ritenuta inappropriata anche in relazione alle modifiche in fieri all'ordinamento degli enti locali. Il prezzo che, a preventivo, è stato pattuito con la Net è di 99.000 euro all'anno, di cui 60.000 euro per il servizio e 39.000 euro per lo smaltimento: quest'ultima voce è calcolata sulla produzione

storica, per cui tutto dipende dal comportamento della collettività: più aumenta la raccolta differenziata più si abbassa questa voce di costo. Il prezzo concordato appare vantaggioso in relazione al costo attuale ed è anche per questo che l'affidamento sarà disposto per un periodo di 5 anni, specie per blindare per tale periodo il costo del servizio; al contratto sarà allegata una tabella, depositata agli atti, nella quale è disciplinato nei dettagli il servizio (numero di cassonetti, frequenze di prelievo, frequenze di lavaggi, ecc.); anche sotto questo aspetto il servizio concordato con Net è migliore, rispetto al servizio attuale, perché sono aumentate le frequenze dei prelievi;

- **CARLET:** chiede spiegazioni in merito alla rivalutazione dei prezzi che lo schema di contratto prevede a partire dall'anno 2016;
- **SINDACO:** precisa che la rivalutazione è prevista, sulla base dell'indice Foi Istat, per il solo costo di servizio; per lo smaltimento, ogni anno la Net stabilirà le relative tariffe. Rimarca che il Comune sta affidando la gestione dei rifiuti ad una società che è anche di proprietà del Comune stesso e che ciò consente, anche attraverso il sistema del controllo analogo, di avere voce nella gestione del servizio; ciò anche se il Comune di Malborghetto-Valbruna è un piccolo socio dal momento che, unitamente agli altri piccoli soci, può avere comunque, per tale via "associata", il suo peso;
- **SEGRETARIO:** nell'espone il quadro normativo attualmente vigente in materia di affidamento di servizi pubblici locali a rilevanza economica, precisa che a seguito dell'abrogazione, per effetto di referendum abrogativo, dell'art. 23-bis del DL n. 112/2008 (c.d. "Liberalizzazioni") ed a seguito altresì della sentenza della Corte costituzionale del 2012 che ha dichiarato incostituzionali le successive norme emanate dal legislatore in materia, attualmente tale settore è retto essenzialmente dai principi di provenienza comunitaria, elaborati specie dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea a cominciare dalla sentenza "Teckal" dei primi anni 2000, con la quale sono state poste le fondamenta dell'in house providing; illustra quindi, sulla base dei principi comunitari, le tre modalità previste per la gestione dei servizi in parola (appalto a ditta esterna selezionata con gara; affidamento diretto a società a capitale misto pubblico-privato, affidamento diretto a società a capitale interamente pubblico), precisando altresì i requisiti di legittimità dell'affidamento in house (capitale sociale della società affidataria totalmente pubblico, prevalenza dell'attività della società affidataria nei confronti dei propri soci, esistenza del controllo analogo). Comunica infine che le ragioni poste alla base della scelta da parte dell'amministrazione del modello dell'in house providing per la gestione del servizio di igiene urbana ed ambientale, nonché la scelta di affidare la gestione di tale servizio alla NET spa, sono contenute in una Relazione previamente pubblicata sul sito istituzionale del Comune. Quanto alla scelta tra la modalità dell'appalto a ditta esterna e l'affidamento in house, aggiunge che la scelta dell'appalto a ditta esterna selezionata con gara si addice ai casi in cui vi siano bacini di utenza molto ampi, di modo che la stazione appaltante, avendo un forte potere contrattuale, possa spuntare prezzi più bassi; nei casi di bacini di utenza molto piccoli invece, come nel caso del Comune di Malborghetto-Valbruna, sarebbe meglio orientarsi verso l'in house providing, anche in considerazione delle difficoltà di gestire una gara complessa quale quella per l'affidamento del servizio di igiene ambientale; precisa che, in fondo, il nocciolo della questione è essenzialmente la confrontabilità dei prezzi praticati dalla società affidataria in house con i prezzi di mercato ed evidenzia, sotto questo aspetto, che i prezzi praticati da Net sono inferiori ai prezzi praticati dalle ditte attualmente appaltatrici del servizio di rifiuti della Comunità montana, a loro tempo selezionate proprio con gara; altro e non meno importante elemento che ha spinto il Comune verso l'in house è la necessità di evitare l'ingessatura per cinque anni del servizio, che invece si sarebbe avuta in caso di affidamento con gara laddove il sistema dell'in house consente una maggiore elasticità del servizio stesso e quindi del suo adeguamento alle esigenze che man mano emergono, specie in materia di modalità della raccolta differenziata;
- **CARLET:** chiede se si corrano rischi di ricorsi nel prendere la decisione dell'in house providing;
- **SEGRETARIO:** risponde che ha cercato di blindare nel miglior modo possibile la presente

decisione, concordando la parte giuridica con il Comune di Udine, grazie alla preziosa collaborazione dei funzionari che seguono le partecipate, fermo restando che, poi, tutto è possibile;

- **SINDACO**: precisa che tra le cose che cambieranno rispetto all'attuale assetto ci sarà la raccolta delle lattine che sarà fatta insieme al vetro e non insieme alla plastica com'è attualmente ed aggiunge che la Net ha garantito che farà campagne informative;
- **CARLET**: chiede se il Comune conserva la sua autonomia nella determinazione delle tariffe;
- **SEGRETARIO**: le tariffe continueranno ad essere decise dal Consiglio comunale e siccome, con le tariffe, va coperto il 100% del costo, meno costo significa tariffe più basse;
- **BUZZI**: con riferimento alla piazzola ecologica, oltre alla lentezza esasperante della Comunità Montana alla quale è stata delegata la realizzazione dell'opera, segnala che le Ferrovie dello Stato hanno avuto il coraggio di chiedere al Comune 9.000 euro per l'attraversamento del cavalcavia ferroviario e per sostituire una condotta che già esiste;

CON VOTAZIONE PALESE RESA PER ALZATA DI MANO ED AVENTE IL SEGUENTE RISULTATO:

PRESENTI:13.-

FAVOREVOLI:9.-

CONTRARI:0.-

ASTENUTI:4 (Di Vora, Carlet, Jannach, Bellina).-

DELIBERA

- 1) Di dare atto di quanto sopra esposto;
- 2) Di approvare il ricorso alla forma di gestione del servizio di igiene urbana ed ambientale secondo il modello in house providing, nel rispetto del quadro normativo nazionale ed europeo vigente;
- 3) Di dare atto che Net SpA dispone dei requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta "in house providing" del servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- 4) Di approvare ed autorizzare, ex art. 3, commi 27 e 28 della L. 244/2007, sussistendone i requisiti, l'ingresso del Comune di Malborghetto-Valbruna nella compagine sociale di NET SpA da attuarsi mediante acquisto di nr. 300 azioni ordinarie al prezzo di Euro 3,02 (tre virgola zero due) cadauna, per un importo totale di €. 906,00;
- 5) Di approvare gli elementi rilevanti che contraddistinguono lo statuto di Net, di seguito richiamati:
 - partecipazione pubblica mai inferiore al 100% del capitale;
 - voto favorevole di almeno il 70% del capitale nei casi di disposizione su azienda o ramo d'azienda di valore elevato nonché di operazioni su impianti rilevanti presenti nel territorio degli enti soci;
 - preventiva autorizzazione assembleare per l'assunzione di partecipazioni rilevanti;
 - adozione del voto di lista per la nomina dei Consiglieri;
 - previsione di maggioranze qualificati di consiglio per interventi su partecipazioni e contratti rilevanti;
 - rispetto dei requisiti dell'"in house providing" con particolare riferimento alle modalità di esercizio del controllo analogo in termini di consultazione e partecipazione degli enti affidanti, oltre alla facoltà di chiedere la convocazione dell'assemblea;

- 6) Di approvare gli elementi rilevanti che contraddistinguono la convenzione tra gli enti affidanti i servizi a NET in tema di esercizio del controllo analogo, di seguito richiamati:
- istituzione di un Comitato di coordinamento che raccordi gli Enti locali affidanti rispetto alla società con particolare riferimento a CdA, dirigenti e Collegio sindacale;
 - previsione di specifiche modalità di partecipazione e controllo degli Enti locali affidanti, tramite il suddetto comitato:
 - ✓ sugli aspetti programmatori, operativi e strategici dell'attività;
 - ✓ sulla negoziazione legata all'evoluzione di tariffe e corrispettivi;
 - ✓ sulla verifica delle attività realizzate e dei risultati raggiunti;
 - possibilità di assumere informazioni, tramite il suddetto comitato, su investimenti, piani e programmi aziendali e in genere sull'andamento della società;
 - possibilità di ottenere convocazione dell'assemblea su richiesta del comitato di coordinamento, in particolare nel caso di irregolarità compiute dal CdA (come da art. 19 dello Statuto di Net spa);
- 7) Di approvare l'estensione della suddetta convenzione per l'esercizio del controllo analogo in Net SpA anche nei confronti degli ulteriori Enti Territoriali soci affidanti in house a NET il servizio di gestione dei rifiuti, previa formale adesione dei medesimi all'accordo convenzionale di cui trattasi;
- 8) Di approvare l'affidamento diretto alla società Net SpA del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, per il periodo 1° gennaio 2015/31 dicembre 2019, salvo diversi termini ammessi dalla futura evoluzione del quadro normativo di riferimento;
- 9) Di approvare gli elementi fondamentali del modello organizzativo di servizio in house fornito da Net quali risultano dalla nota trasmessa da Net spa in data 10.11.2014, assunta al prot. com.le in data 11.11.2014 al n. 0006203, depositata agli atti ancorché non materialmente allegata al presente provvedimento;
- 10) Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della Convenzione tra i soci pubblici di NET per l'esercizio del controllo analogo conseguentemente all'affidamento in house alla società medesima del servizio di igiene urbana e ambientale;
- 11) Di dare mandato alla Giunta Comunale di definire gli atti contrattuali e convenzionali necessari alla realizzazione della presente deliberazione e di autorizzare il Responsabile del Servizio Tecnico alla firma degli atti conseguenti;
- 12) Di autorizzare il Responsabile del Servizio Tecnico ed il Responsabile del Servizio Economico-finanziario ad adottare, ciascuno per le proprie competenze, tutti gli atti necessari a dare piena attuazione al presente provvedimento;
- 13) Di disporre, ai sensi del comma 28 dell'art. 3 della L. 244/2007, l'invio della presente deliberazione alla competente sezione regionale della Corte dei Conti.

CON SEPARATA VOTAZIONE palese ed avente il seguente risultato:

PRESENTI:13.-.-

FAVOREVOLI:13.- -

CONTRARI: 0-

ASTENUTI:0.-

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.1 comma 19 della L.R. 21 dell'11.12.2003, così come sostituito dall'art. 17, co.12, della L.R. 17/2004.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
Preschern Boris

Il Segretario
Dr.ssa Angelica Anna Rocco

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 01/12/2014 viene affissa all'Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 16/12/2014, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 n. 21 e dell'art. 25 del Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Malborghetto, lì 01/12/2014

Il Responsabile della Pubblicazione
Dr.ssa Marzia Zanetti

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 27/11/2014, poiché dichiarata immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L. R. 24/05/2004 n. 17).

Malborghetto, lì 01/1/2014

Il Responsabile dell'esecutività
Dr.ssa Marzia Zanetti

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 01/12/2014 al 16/12/2014 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.

Malborghetto, lì 17/12/2014

Il Responsabile della Pubblicazione
Dr.ssa Marzia Zanetti
